

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

INDICE

Titolo I : DEFINIZIONI

articolo 1 - definizioni

articolo 2 - ambito e scopo del Regolamento

articolo 3 - il funzionario addetto al canone

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo I° : OCCUPAZIONI



Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione anche temporale di spazi ed aree pubbliche;

per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza le occupazioni

- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di aree o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico di singoli soggetti;

- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;


- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.



- "pluriennali", aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili);

- "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni :

- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

- sono considerate temporanee :

a) le occupazioni delle aree sopra indicate, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto ai sensi degli artt.5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda e nel caso di domande incomplete l'avvenuta integrazione delle medesime.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni :

- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
- non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore quattro qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata all'ufficio Tecnico comunale.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni trenta decorrenti dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al Responsabile del procedimento.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione -- Deposito cauzionale



2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, ovvero di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo o disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno due giorni (ovviamente, se l'occupazione è di giorni e non di ore) prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;



3. Sono causa di decadenza della concessione :

la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente Regolamento, sono elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

Articolo 22 - Classificazione delle strade


1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.



a) del 50% per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopraindicate;

4. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante agli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione nella misura fissa annua di lit. 100.000.

5. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, ricorsi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

8. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo pubblico con cavi, condutture o altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in lire 250.000 per Km. lineare o frazione.

Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di lit. 750.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera, di cui al comma 1, va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

a) 1° fascia: dalle ore 7 alle ore 14 = 70% della tariffa giornaliera;

b) 2° fascia: dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 14 alle ore 24 = 30% della tariffa giornaliera;

e va applicata alle ore di effettiva occupazione sulla base del rapporto risultante tra la tariffa della fascia di appartenenza ed il numero delle ore della fascia medesima.

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti, ricorrendo l'uso dell'area occupata come indicato nell'articolo 24, commi 2 e 3, si applicano le rispettive maggiorazioni o riduzioni nelle percentuali stabilite nelle norme precitate.

4. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a £. 25 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.



del 30%, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
del 30%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
del 50%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico;
del 20%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe;

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 30 - Esenzioni

I. Sono esenti dal canone :

le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione.

le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 1° del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;

le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;

le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;

le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione. Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 30%.

Articolo 34 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato "COMUNE DI NARBOLIA - VERSAMENTO CANONE (annuale o temporaneo) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate, con scadenza 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore a lire 500.000.

DI NARBOLIA

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima. Si applicano pure le sanzioni accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 38 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.



FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
che danno luogo all'applicazione del canone di concessione

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO

aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita
dehors ("distese")
dissuasori stradali
distributori di carburanti
distributori automatici
edicole
esposizioni di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie
ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazi riservati al parcheggio privato
spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASUOLO

cavidotti, elettrodotti e simili
impianti a fune per trasporto merci o persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
tende solari e simili

Occupazioni del SOTTOSUOLO

cavidotti interrati
cisterne e serbatoi interrati in genere
condotte e tubazioni interrate
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

